



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI A TERZI

CAPITOLO 1.....	1
Disposizioni generali	1
Art. 1 - Scopo e campo di applicazione	1
Art. 2 - Principi.....	1
Art. 4 - Criteri.....	2
CAPITOLO 2.....	2
Procedura	2
Art. 5 - Modalità e termini	2
Art. 6 - Competenza.....	2
Art. 7 - Versamento	2
CAPITOLO 3.....	3
Obblighi dei beneficiari.....	3
Art. 8 - Doveri	3
Art. 9 - Restituzione e/o revoca del contributo.....	3
CAPITOLO 4.....	3
Disposizioni finali	3
Art. 10 - Contenzioso	3
Art. 11 - Entrata in vigore.....	3



CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce la politica dell'erogazione dei contributi comunali, regolari e/o straordinari, a terzi presenti nel Comune di Tresa e aventi uno stretto legame con lo stesso, per sostenere attività, manifestazioni, congressi, conferenze e progetti in ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico, non aventi scopo di lucro, di regola svolte sul territorio del comune di Tresa.
 - 1a) Terzi non presenti nel Comune di Tresa, ma che dimostrano di avere tra i propri aderenti persone e/o d'avere affinità con il Comune di Tresa, possono beneficiare dell'erogazione di contributi comunali a esclusivo giudizio del Municipio di Tresa.
 - 1b) L'erogazione di contributi comunali a terzi che supera l'importo di CHF 500.-* implica la presentazione al Municipio di Tresa dei formulari ufficiali con allegato il preventivo della spesa e il consuntivo precedente approvato con scarico della propria Assemblea ordinaria entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Sono considerati contributi ai sensi del presente Regolamento gli aiuti finanziari e le prestazioni in natura come la messa a disposizione di servizi, materiali e/o infrastrutture comunali sulla base dei tariffari in vigore o dei costi vivi sostenuti. Nella misura in cui è quantificabile ragionevolmente, va tenuto in considerazione anche il sostegno che viene già concesso sotto altra forma a livello di affitti e/o messa a disposizione di spazi (come, ad esempio, le locazioni a condizioni di favore, la messa a disposizione di spazi e le pigioni o tasse per l'occupazione di spazi di proprietà comunale nel caso in cui vi siano agevolazioni).
3. Per i contributi superiori a CHF 5'000. - o per quelli di durata pluriennale deve essere stipulata un'apposita convenzione, riservata l'approvazione del Consiglio Comunale dopo aver preso atto del rapporto della Commissione Cultura.
4. Dal campo di applicazione del presente Regolamento sono esclusi:
 - a. i contributi alle organizzazioni di culto sulla base di accordi specifici o delle consuetudini;
 - b. i contributi al settore giovanile delle società sportive sulla base di una regolamentazione specifica sul sistema di sussidiamento. Il Municipio si riserva di verificare il corretto utilizzo del contributo;
 - c. premi e onorificenze per il raggiungimento di traguardi a livello cantonale, nazionale o internazionale;
 - d. i contributi per progetti di cooperazione e di solidarietà internazionali sulla base di accordi specifici;
 - e. eventuali sconti applicati in ambito commerciale per l'utilizzo di infrastruttura comunali;
 - f. contributi a enti/associazioni/fondazioni regionali.
5. Per quanto non esposto si fa riferimento a eventuali Leggi, altri Regolamenti e/o Ordinanze comunali in materia.

Art. 2 - Principi

1. Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi.
2. I contributi sottostanno cumulativamente ai principi dell'opportunità e della sussidiarietà:
 - a. i contributi sono opportuni se rispondono ad un interesse pubblico e se sono compatibili con la situazione finanziaria del Comune;
 - b. i contributi sono sussidiari: per manifestazioni, congressi, conferenze e progetti che non superano, di regola, il 30% dei costi riconosciuti dal Municipio nell'ambito della verifica dei preventivi relativi alle richieste.



3. In particolare, non sono riconosciuti i costi per le prestazioni fornite dagli organizzatori, siano essi persone fisiche o giuridiche

Art. 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche o giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, che svolgono un'attività ai sensi dell'art.1 cpv.1, 1.a., 1.b., del presente Regolamento. Sono di regola esclusi dalla cerchia dei beneficiari gli sportivi di élite, nonché le società sportive professionistiche e semiprofessionistiche.
2. Inoltre, possono entrare in considerazione come beneficiari anche altri richiedenti, a condizione che quanto da loro proposto abbia per il Comune di Tresa un riscontro positivo in uno o più dei seguenti ambiti: turistico, culturale, sportivo, economico, sociale e di immagine

Art. 4 - Criteri

Per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi il Municipio definisce i criteri specifici per genere di attività e tiene conto, senza ordine di priorità, dei seguenti criteri di valutazione:

- a. riscontro positivo per i cittadini e per le attività economiche di Tresa;
- b. visibilità di Tresa a livello locale e/o cantonale;
- c. tradizioni locali dei singoli quartieri;
- d. necessità primarie per lo svolgimento delle attività;
- e. professionalità del richiedente (referenze, riconoscimenti, ecc.);
- f. esito di eventuali edizioni precedenti;
- g. qualità del progetto;
- h. completezza e attendibilità della documentazione finanziaria;
- i. costi riconosciuti;
- j. altri contributi ricevuti da terzi, da altri enti pubblici, dalle società partecipate e/o da fondazioni/associazioni o commissioni gestite dal Comune di Tresa.
- k. evitare, nel limite del possibile, manifestazioni concomitanti.

CAPITOLO 2

Procedura

Art. 5 - Modalità e termini

1. Le richieste di contributo per il sostegno all'attività di associazioni, fondazioni ed enti devono essere presentate entro i termini indicati nel formulario ufficiale di richiesta.
2. Le richieste di contributo per manifestazioni, congressi, conferenze e progetti devono essere presentate con un preavviso di almeno un mese.
3. Il Municipio si riserva di valutare richieste prevenute al di fuori della procedura indicata al cpv.2.
4. I richiedenti devono compilare in modo completo i formulari messi a disposizione dal Comune e allegare la documentazione ivi indicata.

Art. 6 - Competenza

1. Il Dicastero interessato analizza le richieste pervenute e, tenuto conto del credito disponibile a preventivo, le preavvisa al Municipio per decisione.
Il Municipio dispone di un budget definito, in sede di preventivo.
2. Sono riservate eventuali deleghe previste in apposite Ordinanze.
3. Per contributi superiori a CHF 5'000.- è necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Versamento

I contributi per le manifestazioni, i congressi, le conferenze, i progetti e le attività vengono, di regola, erogati dopo l'evento; eventuali richieste di acconto devono essere giustificate.



Gli importi vengono versati entro un mese dalla notifica della relativa decisione di erogazione.

CAPITOLO 3

Obblighi dei beneficiari

Art. 8 - Doveri

1. Su richiesta del Municipio o dei Servizi delegati, i beneficiari dei contributi sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dal Comune di Tresa nella loro comunicazione e sui media.
2. Su richiesta, essi si impegnano a mettere a disposizione della Comune copie gratuite di eventuali pubblicazioni, così come un determinato numero di ingressi gratuiti all'evento.
3. I beneficiari devono fornire qualsiasi informazione e/o documentazione, richiesta dal Dicastero interessato, nonché comunicare eventuali cambiamenti rilevanti della propria attività e/o del progetto.
4. I beneficiari si impegnano a utilizzare il contributo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Art. 9 - Restituzione e/o revoca del contributo

1. I beneficiari sono tenuti a restituire una parte o la totalità dei contributi se:
 - a. sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o in veritiere;
 - b. non sono stati realizzati gli elementi essenziali del progetto;
 - c. non sono stati utilizzati per la destinazione indicata;
 - d. non sono stati interamente utilizzati;
 - e. la manifestazione non avviene per motivi imputabili all'organizzatore;
 - f. la manifestazione non avviene per motivi meteorologici,
2. La revoca del contributo, oltre alla richiesta di restituzione dello stesso, porta all'esclusione di qualsiasi contributo per l'anno successivo all'adozione del provvedimento.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 10 - Contenzioso

1. Contro le decisioni delegate ai Servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di Legge.
2. In caso di malversazioni commesse dal beneficiario il Municipio non risponde a terzi per queste irregolarità.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il Municipio definisce l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo la crescita in giudicato della risoluzione di ratifica da parte della competente Autorità cantonale.



Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Per il Municipio

Approvato dal Municipio di Tresa, con risoluzione no. 34/2022 del 10.01.2022.

Per il Consiglio comunale

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 aprile 2022.

Il Municipio di Tresa certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC, a partire dal 14 aprile 2022. Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 3381 del 11.07.2022.